

Norme & Tributi

Monitoraggio automatico degli oneri per gli esodi

Espansione e isopensione

In caso di versamento in soluzione unica, via libera solo dopo gli accrediti all'Inps

Eventuali conguagli a debito o credito al datore di lavoro saranno effettuati a fine piano

Antonello Orlando

I datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo sindacale per esodare, su base volontaria, i propri dipendenti tramite isopensione o contratto di espansione, devono sostenere i relativi costi (assegno di accompagnamento ed eventuale contribuzione correlata) versando a Inps quanto dovuto in unica soluzione oppure con rate mensili.

Il messaggio 2952/2023 dell'Inps ricorda che, in caso di rateizzazione degli oneri dell'isopensione e di contratto di espansione, occorre sottoscrivere una fidejussione bancaria su un valore pari alla somma dei contributi e delle prestazioni garantite maggiorate del 15 per cento. Nel solo caso del contratto di espansione, anche versando il totale in unica soluzione, si corrisponderà a Inps una somma maggiorata del 15 per cento. Per entrambe le procedure di esodo, Inps procederà, alla fine del piano, alla verifica a consuntivo di quanto corrisposto ai lavoratori, richiedendo al datore di lavoro l'eventuale differenza rispetto a quanto versato o restituendo crediti residui.

Il messaggio fornisce anche una panoramica sulle ultime evoluzioni del portale telematico (portale prestazioni atipiche-Prat), accessibile ai delegati aziendali previa compilazione del modello AAO2. In particolare, una volta selezionata la modalità di pagamento degli oneri dell'esodo con versamento in unica soluzione, il portale telematico fornirà la dichiarazione d'impegno del datore di lavoro che andrà firmata e caricata sul portale stesso; quest'ultimo la trasmetterà alla sede Inps territorialmente competente per la sua tempestiva validazione. Una volta che il portale segnalerà l'approvazione della dichiarazione, il datore di lavoro potrà saldare l'onere di cui il portale avrà già creato il prospetto di quantificazione analitica; il valore della prestazione dovrà essere versato con bonifico bancario alla sede

FLUSSO UNIEMENS

Trasmissione mensile

I datori di lavoro che versano la contribuzione correlata in unica soluzione sono comunque tenuti a trasmettere ogni mese i flussi uniemens seguendo le istruzioni già diramate da Inps. In caso di importi residui, che i datori di lavoro dovranno versare all'Istituto a titolo di contributi, la sede competente provvederà al recupero nelle consuete modalità previste per la contribuzione obbligatoria (attraverso Eca nel caso della gestione dipendenti pubblici).

Inps competente indicando nella causale una stringa creata appositamente dallo stesso portale.

Oltre al valore della prestazione, il datore salderà, con modello F24, la contribuzione correlata (dovuta sempre nel caso dell'isopensione, mentre per gli esodati con contratto di espansione solo per coloro che vengono accompagnati a pensione anticipata) utilizzando i dati per il versamento forniti anche in questo caso dalla procedura.

Le nuove funzioni del portale consentiranno l'abbinamento automatico dei pagamenti bancari effettuati dal datore di lavoro con una conseguente registrazione contabile automatizzata; solo in caso di pagamenti anomali, la sede provvederà a registrarne gli estremi, contattando il datore in caso di importi mancanti, in eccesso o errati. Il pagamento della contribuzione a mezzo F24 nel caso dell'unica soluzione, invece, sarà caricato sul portale dal datore e validato manualmente dalla sede Inps.

Solo una volta approvati dalla sede le due ricevute di pagamento (bonifico e F24) il datore di lavoro potrà compilare la domanda individuale di accesso a isopensione o indennità di espansione. Nella fase successiva, il Prat monitorerà per tutti i datori di lavoro che avranno optato per il pagamento in unica soluzione quanto effettivamente corrisposto da Inps mensilmente a titolo di indennità, esponendo il relativo conguaglio. I conguagli a debito, così come quelli a credito, potranno essere saldati solo alla fine del relativo piano di esodo ovvero all'esaurimento dell'ultimo assegno dovuto dipendente accompagnato a pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'apprendistato in azienda deve essere coerente con il percorso scolastico

Ispettorato del lavoro

Anche se la normativa regionale non indica obblighi a questo riguardo

Antonella Iacopini

L'attività svolta dall'apprendista deve avere un nesso con il titolo di studio che consegnerà. In tal senso il parere 1369/2023 dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) circa i requisiti per lo svolgimento di un apprendistato di primo livello, finalizzato al conseguimento di una qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il caso riguarda un apprendista cuoco assunto per attività stagionale per il quale è stato chiesto all'Ispettorato se debba provenire da un istituto scolastico alberghiero, in assenza di indicazioni relative al percorso di istruzione nella regolamentazione regionale di riferimento.

La tipologia contrattuale in questione è caratterizzata da un contenuto formativo. Il datore di lavoro è tenuto a erogare, come corrispettivo della prestazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria all'acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. L'apprendistato di primo livello, disciplinato dall'articolo 43 del Dlgs 81/2015, in particolare, è rivolto a giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, iscritti e inseriti all'interno

DECRETO LAVORO SECONDO L'INPS
L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha pubblicato sul suo sito internet un dossier in cui vengono illustrate le novità del decreto legge

48/2023, per facilitare l'orientamento con le nuove regole. Il dossier contiene anche i rinvii ad alcuni messaggi e circolari con cui Inps ha recepito le disposizioni normative.

Il preliminare deve richiedere l'agibilità dell'immobile

Compravendita

La Cassazione: risoluzione solo se è esplicitato il risultato della sanatoria

Angelo Busani

Quando un contratto preliminare ha per oggetto un edificio che necessita del rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, la parte promissaria acquirente, che ne sia consapevole, non può rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo invocando la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore all'obbligo di procurare l'agibilità del manufatto. Tale doglianza sarebbe legittima solo se nel contratto preliminare vi fosse una espresa garanzia del promittente venditore sul rilascio della sanatoria e, quindi, circa il conseguimento dell'agibilità del fabbricato.

È quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza 23370/2023. Il caso riguardava un contratto preliminare nel cui ambito le parti contraenti avevano previsto la necessità di presentare una domanda per ottenere la concessione in sanatoria dell'edificio, ponendo a carico della parte promittente vendi-

La sentenza suscita perplessità: la regolarizzazione era a carico del venditore

trice obbligo e onere del pagamento di tutte le somme occorrenti per saldare l'oblazione e i contributi urbanistici dovuti ai fini del rilascio della concessione in sanatoria e del certificato di agibilità.

La Cassazione rileva che nel contratto preliminare non vi era un espresso impegno della promittente venditrice a conseguire l'agibilità del fabbricato ma solo l'obbligo di effettuare la procedura di sanatoria e di sostenerne le spese. In altre parole, pur essendo previsto che il promittente venditore avrebbe promosso un procedimento di sanatoria, nel contratto preliminare non vi era alcuna clausola che subordinasse la stipula del contratto definitivo al conseguimento della sanatoria e, quindi, dell'agibilità.

La Suprema corte precisa che la sentenza non mette in discussione il principio, più volte ribadito dalla stessa Cassazione, secondo cui il venditore ha, in generale, l'obbligo di reperire e consegnare il certificato di agibilità, quale requisito indispensabile per la usufruibilità e la futura commercializzazione del bene: si tratta, tuttavia, di un obbligo disponibile, al cui adempimento, quindi, l'acquirente può rinunciare; inoltre, l'acquirente non può contestare la mancanza dell'agibilità ogni qualvolta manifesti l'intenzione di non considerare decisivo per l'acquisto dell'immobile il conseguimento dell'agibilità.

La decisione suscita qualche perplessità: infatti, se le parti di un contratto preliminare concordano che il venditore debba effettuare la procedura di sanatoria per abusi edilizi, senza dire altro, una tal clausola parrebbe doversi interpretare nel senso che il conseguimento della sanatoria sia un presupposto per la stipula del contratto definitivo e che la sua mancanza legittimi il promissario acquirente a risolvere il contratto preliminare per inadempimento della controparte. Per la Cassazione, invece, il fatto di non condizionare espressamente la stipula del rogito all'ottenimento della sanatoria può essere interpretato come volontà delle parti a stipulare il contratto definitivo anche in assenza di sanatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel decreto flussi 2022 40mila posti aggiuntivi per gli esclusi dal click day

Attività stagionali

Pubblicato il Dpcm relativo ai settori agricolo e turistico-alberghiero

Matteo Prioschi

Effettivamente disponibili altri 40mila ingressi per lavoratori subordinati stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto il Dpcm del 19 luglio che integra le 44mila quote stabilite con il Dpcm del 29 dicembre 2022. Il provvedimento era stato adottato dal Consiglio dei ministri il 6 luglio a fronte dell'esaurimento dei posti avvenuto con il click day del 27 marzo, in occasione del quale le richieste per lavoro stagionale sono state più di 150mila.

Le nuove quote, ha spiegato il ministero del Lavoro in una nota, andranno a soddisfare, parzialmente, le domande pervenute dal click day al 14 agosto, secondo l'ordine cronologico di arrivo e in base alle regole del decreto flussi 2022, ricordate con la circolare del 10 agosto scorso a firma dei ministeri del Lavoro, dell'Interno e dell'Agricoltura.

Gli ingressi per le attività stagionali nei due settori indicati sono inoltre destinate a crescere ulteriormente di 82.550 unità in autunno, dopo l'approvazione definitiva del Dpcm flussi 2023-25, licenziato in prima lettura dal Governo sempre il 6 luglio e in attesa del via libera della Camera (oltre il termine previsto del 18 agosto, mentre quel-

lo del Senato è già arrivato). Quest'ultimo provvedimento fissa in 136mila ingressi complessivi il fabbisogno per il 2023, in 151mila per il 2024 in 165mila per il 2025.

Ma i permessi extra flussi non si esauriscono con la quota aggiuntiva di 40mila unità. Il 7 agosto, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 28 giugno del ministro del Lavoro, di concerto con quello degli Esteri e dell'Interno, che prevede, per il triennio 2023-25, 7.500 posti in favore di persone che frequentano corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite. Altri 7.500 posti sono destinati a tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato dal lavoratore nel suo Paese di origine. Si tratta di un canale già previsto in passato e poco utilizzato, tant'è che nel triennio 2020-22 su 15mila posti ne sono stati utilizzati 3.219. Gli ingressi per studio potranno essere convertiti in permessi di lavoro al termine della formazione.

Oltre a ciò, si aggiunge quanto disposto dall'articolo 24, comma 5-bis del Dl 75/2023 (approvato dal Parlamento ma la cui legge di conversione non è stata ancora pubblicata) in base al quale possono entrare in Italia, fuori quota, i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno 12 mesi nell'arco dei 48 mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti al di fuori dell'Unione europea.

Tali lavoratori devono essere impiegati nelle sedi delle imprese o società presenti in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

Il Fisco del futuro

Le novità e le linee guida della delega per la riforma

Dall'Irpef all'Ires, dall'Iva ai tributi locali, dai controlli alle sanzioni, per arrivare al processo tributario e alla riscossione. La legge delega per la riforma fiscale approvata dal Parlamento fornisce al Governo le linee guida per un riordino complessivo del nostro sistema tributario. Linee guida che è necessario conoscere per capire quali saranno le caratteristiche del Fisco del futuro.



Il Sole 24 Ore, con i commenti degli esperti e le analisi della redazione, offrirà ai propri lettori una serie di iniziative di approfondimento:



ogni giorno sul quotidiano e sul sito del Sole 24 Ore la cronaca delle novità e le analisi dei nostri esperti sui temi della riforma fiscale



dall'8 agosto appuntamento con "Speciale delega", una serie di doppie pagine di approfondimento per avere una prima guida rapida sulle novità in arrivo



su NT+ Fisco, il quotidiano digitale del Sole 24 Ore dedicato al Fisco, un dossier sulle misure contenute nella legge delega



© RIPRODUZIONE RISERVATA